Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N° 50 del 19/04/2010

OGGETTO: Tariffa d'igiene ambientale\: - determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2010 - Determinazione agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio economico o di particolari categorie di utenze (art. 24 regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

L'annoduemiladieci, addì DICIANNOVE del mese di APRILE alle ore11.00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|----------------------|-----------|----------|---------|
| POGGI FRANCESCO | Sindaco | X | |
| BERNARDI FRANCESCO | Assessore | X | |
| BIONDI MARIO | Assessore | X | |
| PAPERA PIER GIOVANNI | Assessore | | X |
| PASQUINI SAURO | Assessore | | X |
| PIERONI CRISTIANA | Assessore | X | |
| SARTINI DANILO | Assessore | X | |

PRESENTI: 5 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Silvana Citti ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.a, del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dr. Poggi Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell'art. 50 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Provincia di Lucca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto "Decreto Ronchi", pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997 n. 38) ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

Atteso che l'art. 49 del suddetto decreto ha introdotto importanti novità in tema di pagamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eliminando la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sostituendola con una apposita tariffa. In particolare, le novità introdotte dall'art. 49 possono essere così sinteticamente descritte:

- Il 1° comma ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dall'1.1.1999, termine successivamente prorogato sino all'1.1.2006;
- Il 2° comma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa;
- Il 3° comma stabilisce poi che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
- Il 4° comma prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- Il 9° comma stabilisce che la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare, mentre il 13° comma prevede che la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;

Considerato che, in ordine alla determinazione della tariffa, è stato successivamente emanato il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.04.2010 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano finanziario e la Relazione (di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158) per l'anno 2010;

Osservato, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nel quale

Provincia di Lucca

sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;

Considerato che la tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

- STn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn Xn) + CKndove:
- STn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
- CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente
- IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento
- Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento
- CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Ritenuto, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2010, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito Piano finanziario *ex* art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per l'anno 2010;

Evidenziato quindi che le tariffe determinate per l'anno 2010 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sono indicate nei prospetti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, prospetti così formati:

➤ PROSPETTO 1): riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e

Provincia di Lucca


utenze non domestiche è stata effettuata in base ai criteri indicati all'interno del medesimo prospetto 1):

- i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici a ruolo T.I.A.;
- i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto;

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della effettiva capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti massimi forniti dal D.P.R. 158/99.

- ➤ PROSPETTO 2): riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche).
- **PROSPETTO 3**): individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nelle misure minime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie ed in particolare quelle più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. Si precisa a riguardo che i criteri utilizzati per la determinazione dei coefficienti di riferimento rimangono invariati rispetto a quanto già stabilito in sede di determinazione delle tariffe per gli anni precedenti.

Si dà atto che i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 10 D. Lgs. N. 22/1997 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile.



Provincia di Lucca

▶ PROSPETTO 4): riporta infine le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2) ed ai costi unitari di cui al prospetto 3).

Osservato inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27 aprile1999 n. 158 e degli articoli 22, 23 e 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in particolare:

- ➤ con riferimento all'art. 22 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", che prevede di agevolare le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- ➤ con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l'art. 23 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in conformità all'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, prevede che esse siano riconosciute a consuntivo, mediante riduzione della tariffa variabile in misura proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti ovvero avviati al recupero, ferma restando la copertura integrale dei costi;

Considerato, con riferimento alle agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio economico o di particolari categorie di utenze di cui all'art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", che si tratta di agevolazioni individuate a titolo esemplificativo, oggetto di rinvio, per la loro effettiva adozione, alle decisioni dell'Amministrazione Comunale;

Vista la proposta elaborata dal Comune di Parma, ormai nota come "quoziente Parma" (consistente nell'introduzione di un algoritmo modificativo dell'ISEE in funzione di alcuni parametri legati alla tipologia familiare), con la quale si è data una prima attuazione al meccanismo di rimodulazione del carico fiscale meglio conosciuto come "quoziente familiare", mediante il quale si persegue la finalità di rafforzare la capacità economica delle famiglie e promuovere la capacità delle stesse di svolgere al meglio le proprie funzioni di cura, educazione ed accoglienza;

Considerata l'opportunità di adottare criteri agevolativi in grado di garantire maggiore protezione ai nuclei familiari più numerosi, che tengano conto della composizione dello stesso, nonché di fattori come la presenza di invalidi o la tipologia di lavoro dei genitori che, ordinariamente, non assumono autonomo rilievo nella determinazione del carico fiscale o tariffario;

Rilevata l'adeguatezza dei principi contenuti nella proposta elaborata dal Comune di Parma e sopra richiamata, a rispondere agli obiettivi di perequazione tariffaria perseguiti da questo Ente;

Ritenuta quindi l'opportunità, in via sperimentale, di adottare i richiamati "quozienti di equivalenza" per la definizione delle agevolazioni di cui all'art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", dando atto che, se tali criteri consentiranno il raggiungimento degli obiettivi di perequazione prefissati, saranno poi estesi anche alla disciplina delle agevolazioni concernenti gli altri servizi comunali;



Provincia di Lucca

Ritenuto pertanto di provvedere in merito adottando, in via sperimentale per l'anno 2010, quale forma di agevolazione tariffaria per particolari ragioni di carattere economico e sociale, la riduzione di una quota della somma dovuta a titolo di T.I.A. per la sola abitazione principale, calcolata secondo le modalità di seguito indicate (elaborate sulla base dei "coefficienti di equivalenza" delineati con il "quoziente familiare" adottato dal Comune di Parma, seppure applicati con modalità proprie):

Tabella A

| Composizione del nucleo familiare* | Percentuale di riduzione |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1 componente | 50 |
| 2 componenti | 55 |
| 3 componenti | 60 |
| 4 componenti | 65 |
| 5 componenti | 70 |
| 6 componenti | 75 |
| Per ogni ulteriore componente | 5% (ciascuno) |

^{*(}determinato secondo quanto stabilito dall'art. 2 del "Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" approvato dalla Gestione associata Funzioni sociali ISEE dei Comuni della Valle del Serchio)

Le riduzioni sopra indicate spettano ai nuclei familiari titolari di una "situazione economica equivalente", per l'anno 2009, pari od inferiore ad € 7.610,33 (corrispondente alla pensione INPS integrata al minimo con maggiorazione sociale per ultra 70enni, riferita all'anno 2010) che presentino apposita domanda entro il 30.06.2010. La "situazione economica equivalente" viene determinata applicando al reddito ISE i coefficienti di equivalenza di seguito elencati:

Provincia di Lucca

Tabella B

| | Quoziente di equivalenza | |
|--|-----------------------------------|-------|
| 1. Composizione del nucleo familiare | | |
| 1.1 - Dichiarante (1° componente) | | 1,00 |
| 1.2 - Coniuge (o 2° componente) | Con due adulti presenti | 0,57 |
| 12.20 | In nucleo monogenitoriale | 0,60 |
| 1.3 - 3° componente | A carico < 26 anni | 0,60 |
| (figlio o affidato ovvero altra persona) | Non a carico o persona >= 26 anni | 0,50 |
| 1.4 - 4° componente | A carico < 26 anni | 0,70 |
| (figlio o affidato ovvero altra persona) | Non a carico o persona >= 26 anni | 0,62 |
| 1.5 - 5° componente | A carico < 26 anni | 0,80 |
| (figlio o affidato ovvero altra persona) | Non a carico o persona >= 26 anni | 0,67 |
| 1.6 - 6° componente | A carico < 26 anni | 0,80 |
| (figlio o affidato ovvero altra persona) | Non a carico o persona >= 26 anni | 0,67 |
| 1.7 - 6° Per ogni componente aggiuntivo | A carico < 26 anni | 0,80 |
| (figlio o affidato ovvero altra persona) | Non a carico o persona >= 26 anni | 0,67 |
| 2. Condizione lavorativa professionale dei genitori | | |
| (applicabile solo alle famiglie con figli conviventi) | | |
| 2.1 - Entrambi i genitori lavorano | Dipendenti | 0,230 |
| (il quoziente si applica una sola volta) | Autonomi | 0,175 |
| (ii quosterne si apprica una sora votta) | Pensionati (<65 anni) | 0,195 |
| 2.2 Managanitaniala | Dipendenti | 0,460 |
| 2.2 - Monogenitoriale | Autonomi | 0,350 |
| | Pensionati (<65 anni) | 0,390 |
| 2.3 - Presenza di entrambi i genitori, di cui uno solo | Dipendenti | 0,130 |
| lavoratore | Autonomi | 0,075 |
| 2.4 - Pensionati | >=65 e <75 anni | 0,095 |
| (per ciascuno) | >= 75 anni | 0,100 |
| | >=67% e <74% | 0,50 |
| 3. Eventuali condizioni di invalidità | >=74% | 0,85 |
| (per ciascuno) | Disabili con indennità di | 1,20 |
| (per emseum) | accompagnamento | 0,85 |
| | Minore disabile (>=67%) | |
| 4. Affidamento etero-familiare | Per nucleo familiare con | 0,30 |
| (per ciascuno) | affidamento in corso | 0,50 |

In deroga a quanto indicato nella *Tabella A*, ai nuclei familiari titolari, per l'anno 2009, di una "situazione economica equivalente" (calcolata sulla base dei criteri di cui alla *Tabella B*) pari od inferiore ad \in 5.000,00, spetta una riduzione pari al 100 % della tariffa dovuta sull'abitazione principale.

Provincia di Lucca

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2009 n. 301, che ha differito al 30 aprile 2010 i termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2010 da parte degli Enti locali;

Visto il D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

DELIBERA

- ➢ di approvare le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a valere per l'anno 2010, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;
- ➤ di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- ➤ di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse dalla Società Sistema Ambiente S.p.A., a cui il Comune di Borgo a Mozzano ha affidato la gestione del servizio;
- ➢ di attuare l'agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché della individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile, il tutto come risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- ➢ di dare atto che le riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata saranno riconosciute
 a consuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 23 del "Regolamento per l'applicazione
 della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ferma restando la copertura integrale dei
 costi;
- ➢ di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in via sperimentale per l'anno 2010, quale forma di agevolazione tariffaria per particolari ragioni di carattere economico e sociale, la riduzione di una quota della somma dovuta a titolo di T.I.A. per la sola abitazione principale, calcolata secondo le modalità dettagliatamente descritte in premessa, da intendersi qui integralmente riportate;

Provincia di Lucca

- di dare atto, con riferimento alle agevolazioni previste al punto precedente, che la Sistema Ambiente S.p.A. provvederà, per l'anno 2010, a riconoscere agevolazioni per un importo complessivo non superiore ad € 15.000,00. Qualora l'entità degli effettivi aventi diritto sia tale da superare la somma sopra indicata, si provvederà a ridurre la percentuale di agevolazione in modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute;
- ➤ di dare atto che l'importo delle agevolazioni in questione è compreso tra i costi del piano finanziario 2010, così che tale costo non necessita di apposito finanziamento da parte dell'Ente;
- ➤ di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.



Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dr.Lino Paoli ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Poggi Francesco Il Segretario Generale Citti Silvana



Provincia di Lucca

| PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL | |
|---------------------------------|--|

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI Dr.ssa Stefania De Amicis

| IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM. VO, visti gli atti d'Ufficio |
|---|
| ATTESTA |
| Che la presente deliberazione: |
| E' stata affissa per copia all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere |
| Dal |
| Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; |
| |
| E' stata comunicata in dataai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000. |
| Borgo a Mozzano, |
| IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI Dr.ssa Stefania De Amicis |
| ESECUTIVITA' |
| La presente deliberazione è divenuta esecutiva il |
| () Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. |
| Borgo a Mozzano, |
| IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI Dr.ssa Stefania De Amicis |